

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2243)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1962

Aiuti alla Repubblica Somala per soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ottobre e novembre del 1961, a seguito di violentissime piogge, di carattere eccezionale, i due principali fiumi della Somalia strariparono causando seri danni alle persone ed alle cose; le regioni maggiormente colpite furono quelle ove prevalgono le colture agricole, che costituiscono la principale risorsa di quel Paese; molti abitanti ebbero le abitazioni e i raccolti distrutti per la furia delle acque.

Non appena si ebbe notizia di tale grave situazione, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con gli Enti pubblici e privati, predispose un programma di emergenza sulla base delle più immediate esigenze rappresentate dal Governo somalo, per apportare urgenti soccorsi alle popolazioni di quel Paese, a noi legato da vincoli di particolare amicizia, analogamente a

quanto era stato disposto da altri Stati (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Egitto, Germania, Svezia, Etiopia, Sudan, eccetera), dalle Organizzazioni delle Nazioni Unite e da altri Enti internazionali.

Con l'allegato disegno di legge si prevede ad autorizzare la spesa di 200 milioni da destinare agli oneri derivanti dai predetti aiuti, consistenti nell'invio gratuito alla Somalia di generi alimentari, di medicinali e di merci varie, nonché di personale sanitario e tecnico; al rimborso alla Croce Rossa Italiana e ad altri Enti delle spese varie sostenute per l'assistenza alle popolazioni; all'elargizione di un sussidio al Sovrano Militare Ordine di Malta per la ricostruzione del lebbrosario di Gelib, da tale Ordine gestito.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede le modalità per la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per aiuti straordinari alla Repubblica Somalia da destinarsi a soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1961.

Art. 2.

La somma di cui sopra potrà essere destinata: al pagamento di merci e di servizi, forniti gratuitamente alla Somalia, nonché al pagamento dei trasporti e dei noli marittimi relativi alle predette merci; al pagamento delle spese di viaggio e di missioni da corrispondersi al personale sanitario e tecnico italiano inviato in Somalia per soccorsi alle popolazioni; al rimborso alla Croce Rossa Italiana e ad altri Enti delle spese varie e di quelle relative al per-

sonale, sostenute per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni; all'elargizione di un sussidio al Sovrano Militare Ordine di Malta per la ricostruzione del lebbrosario di Gelib, danneggiato dalle alluvioni.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.